# **CIRCOLARE STUDIO**

#### **DEL 10 LUGLIO 2020**

#### LA SETTIMANA IN BREVE

### LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 2

#### LA SCHEDA INFORMATIVA

#### CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Il decreto Rilancio ha previsto la cessione dei crediti d'imposta relativi all'emergenza COVID-19. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di cessione del credito d'imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. In questa scheda vediamo come funziona.

Pagina 5

#### GESTIONE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L'emergenza sanitaria ha generato difficoltà in capo alle imprese nella gestione della liquidità e dell'equilibrio finanziario di breve termine. Nella presente scheda verranno affrontati i principali aspetti operativi connessi alla gestione dell'equilibrio finanziario di breve e medio periodo, mediante l'utilizzo di un semplice budget di cassa e di opportune azioni da implementare per supportare una corretta gestione della liquidità aziendale.

Paaina 11

#### LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria degli scontrini è il Concorso a Premi che avrebbe dovuto prendere il via dal 1° luglio 2020 ma la cui partenza è stata prorogata, dal Decreto Rilancio, al 1° gennaio 2021. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto un portale per la lotteria. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

Pagina 19

#### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

#### INDENNITÀ DI 1000 € DI MAGGIO PER I PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le istruzioni su come richiedere l'indennità riconosciuta dal Decreto Rilancio ai professionisti senza cassa, per maggio.

Pagina 21

#### Prassi della settimana

#### I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 33

#### SCADENZARIO

#### SCADENZARIO DAL 10.07.2020 AL 24.07.2020

Pagina 35

#### LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

#### Italia autorizzata allo split payment fino al 30 giugno 2023

Il MEF ha informato (con Comunicato stampa) che l'Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment - scissione dei pagamenti (n scadenza il 30 giugno 2020), fino al 30 giugno 2023. Si tratta della misura speciale, in deroga al regime ordinario dell'IVA, prevista dalla Direttiva 2006/112/CE. Lo split payment continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società.

Il Consiglio UE, infatti può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

#### Bonus vacanze: gli operatori turistici che possono concedere lo sconto

Con Circolare n 18/E del 3 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti per l'utilizzo del bonus vacanze, specificando gli operatori autorizzati e le prestazioni che vi rientrano. Nel dettaglio, il bonus spetta per i servizi offerti dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast che svolgono attività riconducibili al codice ATECO 55. Tra quelle riportate dalla circolare a titolo indicativo, si segnalano:

- alberghi e strutture simili (residence, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze...);
- alloggi per vacanze ed altre strutture per brevi soggiorni (ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni...)

Per quanto riguarda i servizi offerti, la Circolare specifica che deve trattarsi di servizi fruiti in ambito nazionale dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, in relazione a soggiorni per i quali almeno un giorno ricada nel suddetto intervallo.

La circolare stessa chiarisce che il credito NON può essere utilizzato su prestazioni rese da più fornitori, con l'eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dell'unico fornitore. Inoltre, tra i documenti attestanti la prestazione, ci sono anche: la fattura non elettronica, il documento commerciale non elettronico, lo scontrino o ricevuta fiscale (purché venga indicato il codice fiscale del componente il nucleo familiare che fruisce del bonus).

I fornitori di servizi turistici potranno utilizzare lo sconto applicato in fattura ai beneficiari del bonus, (che verrà loro rimborsato come credito d'imposta) in due modi:

- in compensazione
- cedendolo a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori ovvero a istituti di credito e altri intermediari che avranno a loro volta facoltà di cessione.

#### Ecobonus plus auto da agosto a dicembre 2020

Un emendamento al Decreto Rilancio approvato in Commissione prevede nuovi contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici ibridi nonché con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori

a 60 g/km purché di classe almeno euro 6, a condizione che il rivenditore pratichi uno sconto analogo.

Tali contributi sono cumulabili a certe condizioni, con il precedente Ecobonus auto può arrivare fino a 10.000 euro.

L'ecobonus è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, sul territorio dello stato un autoveicolo nuovo di categoria M1 (con o senza rottamazione).

L'agevolazione prevista dalla L. 145/2018 fino al 31 dicembre 2021, cumulabile con l'attuale, spetta ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (con o senza rottamazione).

#### Esonero prima rata IMU per altri immobili del settore turistico

Il Decreto Rilancio, ora in sede di conversione, ha previsto l'abolizione della prima rata IMU 2020 anche per gli immobili in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni. Ciò a condizione che i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione. L'esonero per questa nuova tipologia di immobili si aggiunge a quello già precedentemente previsto per immobili tra cui, a titolo esemplificativo: stabilimenti balneari marittimi e termali, agriturismi e villaggi turistici, alberghi e pensioni con fini di lucro, affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast, residence e campeggi.

#### integrazione COVID: sulle scadenze interviene il Ministero

Il Ministero del lavoro interviene in tema di Cassa Integrazione per COVID con apposito Decreto interministeriale Lavoro - MEF e Circolare che si focalizza sulle procedure della Cassa integrazione in deroga e fornisce anche modelli aggiornati per la comunicazione dei dati dei lavoratori beneficiari. Sul problema della scadenza del 3 luglio: con sottile equanimità nella discussione sorta tra INPS, Consulenti del lavoro e Ufficio Studi parlamentare, la circolare precisa che il termine del 3 luglio è ordinatorio e non perentorio, quindi se non rispettato non fa decadere dal diritto. Il termine decadenziale resta quello del 17 luglio 2020.

#### Via libera al Superbonus con detrazione del 110% per risparmio energetico

Il Superbonus del decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% per le spese effettuate per interventi di risparmio energetico e antisismici sugli edifici, in vigore dal 1º luglio, è in fase di conversione in Legge. Il testo della norma è stato approvato alla Camera. Si conferma la detrazione nella misura del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative ad una serie di interventi con possibilità di esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura. E' inoltre atteso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le modalità attuative per l'utilizzo del bonus che verrà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DI.

#### DURF appalti dal 21 luglio riparte il controllo sulle ritenute

Scade il 21 luglio la proroga fissata dal decreto liquidità (DI 23/2020) per i certificati di regolarità fiscale relativi alle ritenute (cd. DURF) effettuate dal prestatore in procedure di appalto di valore superiore a 200mila euro, emessi entro il mese di febbraio. Ciò significa che i controlli sulle ritenute potranno interessare molte aziende, prima escluse in presenza del Durf.

#### Srl: rinvio nomina organo controllo al 2022

L'emendamento al DI Rilancio approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che prevede il rinvio al 2022 del termine per nominare gli organi di controllo o il revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019, penalizza le imprese che (in presenza di certi requisiti) risultavano obbligate dalla Riforma del Codice della Crisi d'Impresa a nominare l'organo di controllo o il revisore e che conseguentemente si erano messe in regola. Si attende quindi la decisione definitiva del Parlamento sul testo del Decreto Rilancio attualmente in fase di conversione in Legge.

#### Credito di imposta per le Società benefit nel Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, in sede di conversione in legge, prevede un nuovo articolo che concede un credito di imposta alle società benefit. Si tratta del riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2020 e nel rispetto della disciplina europea e sugli aiuti di stato.

Per rafforzare sul territorio nazionale l'ecosistema delle società benefit si riconosce questo credito d'imposta fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che sono limite di spesa, istituendo un apposito fondo nello stato di previsione del MISE. Il credito è utilizzabile in compensazione con F24 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Concludiamo informando che, dal 15 luglio 2020 sarà possibile presentare le domande per il bando ISI Agricoltura 2019/2020 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese, utilizzando l'apposito sportello online che verrà predisposto dall'Inail mediante il proprio sito WWW.INAIL.IT

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

#### INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

#### Loro Sedi

#### OGGETTO: CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Il decreto Rilancio ha previsto all'art. 122 una norma riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi all'emergenza COVID-19.

Nel periodo dal 19.5.2020 – 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

Con il Provvedimento del 1 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti la cessione di tale credito d'imposta nell'ambito del credito d'imposta per botteghe e negozi e del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

### CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI I D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020 hanno riconosciuto alcuni crediti d'imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta, in particolare dei crediti d'imposta per: a) Botteghe e negozi, di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020 b) Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020 L'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. c) n. 34/2020 d) La sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui **PREMESSA** all'art. 125 del D.L. n. 34/2020

Al riguardo, l'art. 122 del D.L. n. 122/2020 ha previsto la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

Con il Provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la **modalità di attuazione** delle disposizioni riguardanti la cessione di tale credito d'imposta nell'ambito del credito d'imposta per botteghe e negozi e del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso

	non abitativo e affitto d'azienda.				
BONUS NEGOZI E BOTTEGHE	L'art. 65 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto un credito d'imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Possono beneficiare di tale agevolazione i locatari esercenti attività d'impresa che siano:  • Titolari di un'attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;  • Intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.  Il credito d'imposta si applica al canone di locazione:  • Relativo al mese di marzo 2020;  • Di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.  Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi.  Il credito è utilizzabile dal 25.3.2020:  • Esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo "6914");  • Tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.  In alternativa all'utilizzo diretto, il credito può essere ceduto ad altri soggetti.				
BONUS LOCAZIONE IMMOBILI	L'art. 28 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Possono beneficiare dell'agevolazione:  ◆ I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfettario, nonché imprenditori e imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale);  ◆ Gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.  Il credito spetta limitatamente a:  Imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (tale limite non si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche).  Esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.  Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di				

verificare la riduzione percentuale disposta, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

L'**ambito oggettivo** è circoscritto sia dal punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.

Per quanto riguarda il **tipo di contratto**, la norma fa riferimento ai contratti di:

- Locazione di immobili (non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
- Leasing di immobili (ma risulta ammesso solo il leasing operativo secondo la C.: n. 14/E del 2020);
- Concessione di immobili;
- Servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili;
- ♦ Affitto d'azienda comprensivi di immobili.

In relazione all'**oggetto del contratto**, deve trattarsi di:

	1	Immobili (anche terreni) a uso non abitativo			
		Destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale,			
	artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abitua				
professionale dell'attività di lavoro autonomo					
	3	Immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali			

Il credito d'imposta spetta:

- Nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
- Nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a:

- ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, ciascuno dei mesi

		di aprile, maggio, giugno.			
		aso di immobili ad uso promiscuo, il credito d'imposta è commisurato al .			
	50% del canone.  Il credito è utilizzabile:				
		in compensazione tramite modello F24 (codice tributo "6920") tramite i servizi			
		telematici dell' Agenzia delle Entrate;			
	•	utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di			
		sostenimento della spesa;			
	•	ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.			
	I sogge	tti che hanno maturato i crediti d'imposta sopra evidenziati possono			
	optare, in alternativa all'utilizzo diretto, per la <b>cessione</b> , anche parzia				
	crediti	stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari			
CESSIONE DEL	finanzia	ıri, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità			
CREDITO	previste	e dalle relative disposizioni.			
D'IMPOSTA	In to	al senso, quindi, tali soggetti dovranno <b>presentare un apposito modello</b>			
	per cor	municare all'Agenzia delle Entrate la cessione dello stesso.			
	Con	tale comunicazione dovranno essere inviati anche i dati dei cessionari			
	per pot	er consentire loro la fruizione del credito medesimo.			
	La com	nunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta può essere			
	effettuata dal giorno 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai				
	soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi.				
	Per	effettuare la comunicazione è richiesto l'esclusivo utilizzo delle			
	funzion	alità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia			
	delle Entrate, pena l'inammissibilità della comunicazione.				
	Sarà possibile anche inviare la comunicazione avvalendosi di un				
	intermediario <sup>1</sup> ma sarà necessario attendere il Provvedimento dell'Agenzia				
	delle Entrate che definisca le modalità attuative per poterlo fare.				
MODALITÀ E	La <b>comunicazione</b> , redatta secondo il <b>modello</b> allegato al Provvedimento,				
CONTENUTO DELLA	deve c	ontenere, a pena d'inammissibilità, i seguenti dati:			
COMUNICAZIONE	1	Il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta.			
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	•	La tipologia del credito d'imposta ceduto e – per il credito di cui all'art. 28 de			
DELLE ENIKATE	2	D.L. n. 34/2020 – il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, leasing			
		concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d'azienda).			
		L'ammontare del credito d'imposta maturato e – per il credito di cui all'art. 28			
		del D.L. n. 34/2020 – i mesi a cui si riferisce (marzo e/o aprile e/o maggio o pe			
	3	le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, aprile e/o maggio e/o			
		giugno).			
		L'importo del credito d'imposta ceduto.			
	4				
		Gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato i			
	5	Gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato i credito d'imposta.  Il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo de			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/98

		crec	dito ceduto a ciascuno di essi.			
	7		lata in cui è avvenuta la cessione del credito.			
	Sec	Secondo quanto indicano le istruzioni al modello in esame, una <b>sin</b>				
	comunicazione può riguardare soltanto uno dei due crediti d'imposta; quindi,					
			e comunicare la cessione di entrambi i crediti sarebbe necessario			
			d inviare due distinte comunicazioni.			
	•		istruzioni al modello precisano che <b>uno stesso modello</b> può essere			
			comunicare la cessione del medesimo credito (pro quota) a			
		-	etti, fino ad un massimo di dieci cessionari.			
			caso, si deve fare attenzione che la somma dei crediti ceduti			
		-	all'ammontare del credito d'imposta ceduto indicato all'inizio			
	del mo					
			utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali			
			ati utilizzati dal soggetto cedente.			
			a ricorda nel Provvedimento che qualora i cessionari intendano			
		-	editi in compensazione <sup>2</sup> :			
	OTHIZZGI	O I CIC	difficultive difficulties in the second of t			
			Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i			
	2	ı)	servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il			
			rifiuto dell'operazione di versamento.			
			Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione			
			risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di			
	<b>b</b> )	`	precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è			
		<b>)</b> )	scartato.  Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24			
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI			tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici			
CREDITI			dell'Agenzia delle Entrate.			
D'IMPOSTA CEDUTI			Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della Legge 23			
	(	<b>:</b> )	dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 53 della Legge n.			
			244/2007.			
	Una successiva Risoluzione istituirà appositi codici tributo ed impartirà le					
		=	compilare il modello F24.			
	I crediti d'imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione					
	tramite modello F24 <b>a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla</b>					
			one della cessione del credito.			
	Si tenga presente che la quota dei crediti d'imposta ceduti che					
	utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cession non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovver					
ULTERIORE	ulteriormente ceduta.					
CESSIONE DEI	In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata					
	1					

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

#### CREDITI D'IMPOSTA

comunicata la prima cessione, i cessionari possono **ulteriormente cedere** i crediti d'imposta ad altri soggetti.

In tal caso, la cessione dovrà avvenire esclusivamente con le funzionalità appena commentate e rese disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In questo caso, il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili dal cedente.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

#### INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

#### Loro Sedi

#### OGGETTO: GESTIONE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L'emergenza sanitaria ha generato sin dai primi giorni, particolari difficoltà in capo alle imprese nella **gestione della liquidità e dell'equilibrio finanziario di breve termine.** 

Nella presente scheda verranno affrontati i principali aspetti operativi connessi alla gestione dell'equilibrio finanziario di breve e medio periodo, mediante l'utilizzo di un semplice budget di cassa e di opportune azioni da implementare per supportare una corretta gestione della liquidità aziendale.

#### GESTIONE DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

In periodi come quello attuale di difficoltà economica e finanziaria siamo tutti chiamati ad affrontare la predisposizione di budget di cassa a breve/medio periodo, al fine di poter delineare gli scenari previsionali connessi a potenziali crisi di liquidità.

Per analizzare anche l'impatto finanziario, occorre procedere con la predisposizione del **rendiconto finanziario** che, come noto, risulta obbligatorio esclusivamente per quelle società obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria. Nella maggior parte delle PMI l'analisi degli aspetti finanziari, risulta essere approssimativa e orientata principalmente ed esclusivamente al fabbisogno finanziario derivante dalla richiesta di supporto da parte degli istituti di credito (anticipi fatture, aperture di credito, finanziamenti chirografari, ecc).

BUDGET DI CASSA COME OPPORTUNITÀ DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

In contesti come quello attuale di crisi economica generalizzata, risulta necessario procedere con l'analisi, in **ottica previsionale**, dei **flussi di cassa attesi** per un orizzonte temporale di almeno **6/9 mesi**.

Dalla realizzazione di un **budget di cassa**, si possono trarre alcuni tra i seguenti **benefici**:

- prevedere con largo anticipo quelle mensilità in cui si avrà un impegno finanziario più importante;
- prevedere con largo anticipo le azioni da implementare al fine di limitare i periodi con impegno finanziario più importante (rateizzazioni nei pagamenti di imposte e tasse, posticipo nel pagamento di fornitori, ecc);
- prevedere con largo anticipo l'eventuale necessità di richiedere forme di aiuto

esterne quali interventi degli istituti bancari o dei soci;

verificare che la disponibilità finanziaria sia sempre in linea con gli affidamenti a disposizione dell'impresa (al fine di evitare sconfini nelle esposizioni con gli istituti di credito).

Come in precedenza evidenziato, l'analisi del flusso di cassa previsionale può essere implementato anche dalle PMI, che non abbiano una organizzazione amministrativo-contabile interna.

Il processo di formazione del budget di cassa deve coinvolgere necessariamente tutte le figure aziendali che sono direttamente coinvolte nella gestione degli aspetti finanziari dell'impresa. Inoltre, anche nei rapporti con gli istituti di credito, l'avere a disposizione un budget di cassa aggiornato e sempre in linea con gli obiettivi aziendali, può permettere un miglior dialogo con gli istituti stessi, soprattutto in tempi come quelli attuali di necessaria iniezione di liquidità.

La gestione del flusso di cassa per la maggior parte delle imprese deve partire da una attenta gestione del Capitale Circolante Netto e delle proprie componenti principali:

- magazzino;
- crediti verso clienti;
- debiti verso fornitori.

Infatti, un'attenta analisi del magazzino e dei crediti verso clienti permette di comprendere quanta liquidità la società ha "impegnato" su tali fattori, a discapito di una maggiore disponibilità liquida immediata sui conti correnti bancari.

Una poco attenta gestione degli elementi costituenti il Capitale Circolante

Netto potrebbe infatti comportare:

- appesantimento del magazzino con conseguente deterioramento delle scorte e deprezzamento del potenziale valore di mercato;
- eccessiva dilazione di pagamento concessa a clienti, che in realtà potrebbero essere soggetti a difficoltà finanziarie e quindi a non adempiere agli obblighi di pagamento pattuiti;
- eccessivo ritardo nei pagamenti dei fornitori con la connessa possibilità che i medesimi interrompano le forniture.

Nella gestione dei crediti, al fine di poter migliorare i flussi di cassa previsionali, l'azienda dovrebbe poter realizzare tutte quelle azioni che permettano di smobilizzare il più velocemente possibile l'ammontare dei crediti risultanti. Nello specifico, bisognerebbe anzitutto verificare l'anzianità dei crediti ed il tempo medio di dilazione che viene concesso ai propri clienti, successivamente, occorre analizzare nel dettaglio le singole posizioni per isolare quelle che manifestano una difficoltà di incasso più elevata rispetto ad

L'ANALISI DEL **FLUSSO DI CASSA** DI BREVE/MEDIO PERIODO AI TEMPI **DEL COVID 19** 

altre. Infine, si potrebbe ricorrere a forme di anticipo nell'incasso del credito quali **anticipo fatture o anticipazione SBF**.

Nella gestione del magazzino invece, occorre ottimizzare le scorte al fine di evitare che vi siano approvvigionamenti di beni con lento ciclo di utilizzo che comportano un importante impegno di liquidità nel breve periodo.

In periodi come quelli attuali in cui molti settori economici sono fermi o soggetti a particolari restrizioni, diventa fondamentale pianificare attentamente l'approvvigionamento di materie prime e merci al fine di evitare un appesantimento del magazzino aziendale. Diviene fondamentale ottimizzare i processi produttivi focalizzando principalmente l'attenzione sui prodotti che permettono maggiori volumi di vendita ed una migliore marginalità.

Discorso completamente opposto deve essere fatto in relazione ai **debiti** verso fornitori poiché, in tal senso, occorre analizzare le singole posizioni al fine di evitare, se non vengono rispettate le scadenze pattuite, mancate forniture o eccessivo incremento dei prezzi applicati. Pertanto, piuttosto che imporre delle rateizzazioni o dei posticipi nel pagamento dei fornitori bisognerebbe essere in grado di poter mantenere un certo equilibrio della gestione dei rapporti con tali soggetti attraverso un'attenta pianificazione degli approvvigionamenti al fine di non compromettere gli equilibri con tali soggetti.

#### Tabella: gestione del capitale circolante netto aziendale

	CAPITALE CIRCOLANTE NETTO		
	<ul> <li>verifica dell'anzianità dei crediti;</li> </ul>		
Crediti	<ul> <li>verifica dell'affidabilità dei crediti;</li> </ul>		
	<ul> <li>anticipazione all'incasso di crediti per recuperare</li> </ul>		
	liquidità nel breve periodo;		
	<ul> <li>pianificazione del livello delle scorte necessarie</li> </ul>		
	per il processo produttivo;		
Magazzino	ottimizzazione del magazzino al fine di evit		
	sprechi o impegni di liquidità necessaria per		
	effettuare altri pagamenti;		
	<ul> <li>pianificazione degli approvvigionamenti;</li> </ul>		
Debiti	<ul> <li>dilazioni di pagamento da evitare qualora vi siano</li> </ul>		
	mancate forniture o incremento dei prezzi		
	applicati dai fornitori.		

Nell'attuale contesto, la gestione del Capitale Circolante Netto, necessaria al fine di poter pianificare una previsione dei flussi di cassa attesi nel breve/medio periodo, deve passare necessariamente da **interventi di natura** 

**straordinaria** che in qualche modo devono permettere all'impresa di mantenere il proprio equilibrio finanziario. Tra i principali interventi da applicare vengono evidenziati quelli di primaria importanza:

- riduzione del livello degli investimenti e ottimizzazione dei costi di gestione aziendale: in tal senso bisognerà procedere con una riduzione degli approvvigionamenti al minimo necessario e ad una ottimizzazione di tutti i costi di gestione attuando anche politiche attive di "cost saving" (es: revisione periodica al ribasso di alcuni costi fissi quali ad esempio le locazioni o l'eliminazione di costi non necessari);
- attivare dilazioni di pagamento con i fornitori facendo però molta attenzione a
  non mettere in crisi finanziaria i medesimi soggetti che reputiamo strategici per
  garantire la continuità dei processi produttivi aziendali;
- attivare forme di sconto ai propri clienti al fine di garantire un incasso più veloce dei crediti commerciali;
- utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili in maniera oculata così da colmare eventuali cali di produzione o fermo delle attività produttive e commerciali;
- gestire il processo produttivo e il processo di approvvigionamento cercando sempre di garantire una buona marginalità operativa del prodotto/processo aziendale;
- fare budget economici (oltre che finanziari) con cadenza trimestrale al fine di verificare se vengono mantenuti livelli di marginalità economica e stimare l'eventuale impatto di imposte (IVA, IRES e IRAP) relative al periodo oggetto di analisi;
- procedere con attività di disinvestimento qualora vi siano i presupposti
  economici per poterle effettuare, con focus magari su beni materiali che non
  vengono utilizzati e che possono essere oggetto di rapido trasferimento al fine
  di recuperare liquidità;
- procedere con l'utilizzo di forme di sospensione e rateizzazione delle somme tributarie e previdenziali dovute così come previsto dai decreti emanati per l'attuale emergenza sanitaria;
- usufruire della moratoria per i finanziamenti bancari così come previsto dal Decreto Crescita;
- richiedere nuova liquidità sfruttando le garanzie statali introdotte dal Decreto Liquidità;
- riconvertire la produzione o focalizzarla esclusivamente sui processi/prodotti che garantiscono in questa fase buoni volumi di vendita e buone marginalità;
- essere coscienti della crisi economica/finanziaria attuale evitando comportamenti troppo permissivi e disinteressati.

**L'approccio psicologico** è molto importante nell'affrontare l'attuale

emergenza economico/finanziaria e il management aziendale deve essere in grado di focalizzare la propria attenzione sulla quotidiana gestione aziendale senza eccessivo pessimismo ma con la capacità di affrontare prontamente le difficoltà che potrebbero sorgere, soprattutto in relazione alla mancanza di liquidità per far fronte agli impegni correnti.

Nelle previsioni normative che si sono susseguite a supporto delle PMI colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria in atto su scala globale, alcuni interventi hanno riguardato direttamente la salvaguardia dell'equilibrio finanziario aziendale.

Senza voler entrare troppo nello specifico delle singole previsioni, in quanto già analizzate nelle settimane precedenti, in questa sede ci sembra opportuno sottolineare che, ad esempio:

#### ammortizzatori sociali

- moratoria sui finanziamenti bancari in essere fino al 30.09.2020;
- proroghe automatiche del rinnovo di fidi o anticipazioni di credito fino al 30.09.2020:
- credito d'imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- credito d'imposta in misura pari al 60% del canone di locazione;
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agenzia della Riscossione;
- finanziamenti bancari con garanzia statale al 90% o al 100%;
- ulteriore previsione in relazione alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per le imprese che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato nei mesi di marzo ed aprile (rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019);

sono strumenti che, utilizzati in maniera oculata e previdente possono, seppure in maniera non esclusiva, aiutare l'impresa nella gestione del proprio equilibrio finanziario.

# SCHEMA OPERATIVO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA SU BASE MENSILE

PREVISIONI NORMATIVE A

SUPPORTO DELLA

GESTIONE DELL'EQUILIBRIO

FINANZIARIO DI

**PMI** 

Esistono moltissimi schemi di base per la previsione dei flussi finanziari di breve periodo. Nel proseguo viene proposto uno schema di previsione di tipo mensile che può essere utilizzato sull'orizzonte temporale da luglio a dicembre 2020. Tale orizzonte temporale risulta, allo stato attuale, necessario per comprendere gli effetti che l'emergenza sanitaria può generare nella gestione della liquidità aziendale e per comprendere soprattutto potenziali difficoltà finanziarie in un'ottica di breve/medio periodo.

	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Incassi da						
clienti						

SALDO INIZIALE BANCA

Tale schema può essere riprodotto mediante un semplicissimo foglio excel dove nella prima colonna di sinistra inseriamo tutte le voci relative ad entrate ed uscite tipiche dell'impresa oggetto di analisi mentre, nella parte di destra, vi sono le singole colonne relative alle mensilità oggetto di analisi.

Inoltre, occorre inserire il saldo bancario iniziale così come evidenziato nella colonna celeste rappresentata nella parte bassa della tabella (sia esso negativo o positivo). Infatti, per poter comprendere se nei mesi oggetto di analisi vi sia un equilibrio finanziario occorre inserire un dato di partenza relativo al saldo di conto corrente bancario dell'ultimo giorno del mese precedente all'inizio dell'analisi finanziaria previsionale (nel nostro caso occorre inserire il saldo bancario complessivo positivo/negativo al 30.06.20).

Nella prima parte dello schema vengono inseriti gli incassi da clienti espressi al lordo dell'IVA. Trattandosi di una componente molto importante precisiamo che sia gli incassi che i pagamenti devono essere considerati come "lordo IVA" per poi andare a prevedere l'eventuale esborso iva periodico (mensile o trimestrale in base al regime della singola impresa) nella sezione relativa alle uscite tributarie. Tra gli incassi occorre considerare, sia l'importo degli incassi dilazionati ad esempio a 30/60 gg, sia gli incassi correnti ed anche quelli relativi a clienti per i quali possiamo utilizzare strumenti di anticipazione bancaria sotto forma di anticipo fatture o SBF.

Nella seconda sezione, dedicata esclusivamente alle uscite, occorre distinguere tra:

- uscite correnti;
- uscite tributarie;
- uscite di natura bancaria;

All'interno delle uscite correnti vengono inseriti tutti gli importi previsionali connessi a fornitori di natura corrente quali:

- approvvigionamenti di materie prime, merci, materie di consumo, ecc;
- fornitura di servizi essenziali quali energia elettrica, acqua, gas, telefono, ecc;
- servizi offerti da professionisti strategici per l'attività d'impresa: commercialisti, avvocati, medicina del lavoro, tecnici sicurezza e ambiente, ecc;
- canoni di locazione, noleggio o leasing;
- salari e stipendi di operai e impiegati: andando a sterilizzare l'impatto connesso all'utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali previsti per legge;
- compensi amministratori;

La somma di queste uscite, per singolo mese oggetto di analisi, permette di calcolare il **totale delle uscite correnti**.

Successivamente, nella sezione uscite tributarie andranno inserite tutte le uscite connesse a tributi e contributi che l'impresa dovrà sostenere nell'orizzonte temporale oggetto di analisi. All'interno si potrà suddividere le singole uscite in base a piani di rateizzazione in essere precedentemente o generati successivamente all'emergenza sanitaria in relazione alle possibilità concesse ad esempio dal Decreto Cura Italia. Come in precedenza

evidenziato, in tale sezione andrà anche imputato l'importo relativo all'IVA periodica che la società dovrà versare come differenza tra IVA vendite e IVA acquisti.

La somma di queste uscite, per singolo mese oggetto di analisi, permette di calcolare il **totale delle uscite tributarie**.

Infine, nella parte bassa dello schema vengono riepilogate tutte le uscite di natura bancaria dove all'interno vengono evidenziate:

- l'ammontare delle rate mensili corrisposte per singolo finanziamento bancario al netto di eventuali moratorie richieste agli istituti di credito;
- l'ammontare di interessi passivi/commissioni bancarie corrisposti agli istituti di credito per aperture di credito, anticipo fatture, anticipo SBF.

La somma di tali uscite, per singolo mese oggetto di analisi, permette di calcolare il **totale delle uscite bancarie**.

La somma complessiva del totale uscite correnti, totale uscite tributarie e totale uscite bancarie confrontato con il totale incassi permette di comprendere, per singolo mese, il saldo netto (positivo o negativo) del flusso di cassa. Qualora:

- il saldo netto sia positivo: il totale delle entrate mensili è sufficiente a garantire il pagamento delle relative uscite;
- il saldo netto sia negativo: il totale delle entrate mensili non è sufficiente a garantire il pagamento delle relative uscite.

La riga di colore grigio denominata "saldo di banca mensile" permette di comprendere, partendo dal saldo iniziale del conto corrente bancario di periodo (nel nostro caso saldo al 30.06.20), se le risorse finanziarie sono sufficienti per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni singolo mese dell'orizzonte temporale considerato. Infatti, qualora si abbia un saldo di partenza negativo (poiché vengono ad esempio utilizzati degli affidamenti bancari) e successivamente con i singoli risultati mensili tale saldo diventi ulteriormente negativo, poiché ad esempio le entrate non sono in grado di coprire le uscite mensili, avrò la possibilità di comprendere tempestivamente ed in largo anticipo in quale mese intervenire così da evitare uno sconfinamento dell'affidamento bancario a disposizione della società o delle carenze di liquidità per far fronte agli impegni correnti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

#### INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi** 

#### **OGGETTO: LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

La lotteria degli scontrini è il **Concorso a Premi**<sup>3</sup> che, avrebbe dovuto prendere il via **dal 1º luglio 2020** ma la cui partenza è stata prorogata, dall'art. 141 del Decreto Rilancio, al 1º gennaio 2021. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto un portale per la lotteria. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

	LOTTERIA DEGLI SCONTRINI			
PREMESSA	La ratio di questo concorso a premi è quella di incentivare i cittadini a richiedere ai commercianti lo scontrino fiscale per tutte le transazioni effettuate al fine di poter partecipare all'estrazione di premi in denaro previste con cadenza settimanale, mensile e annuale.  Le regole sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 80127 del 6 marzo 2020, che ha predisposto un apposito portale.			
LOTTERIA IN BREVE	In breve, tutti i cittadini maggiorenni che effettueranno dal 1° gennaio 2021 acquisti maggiori di 1 euro presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi, se muniti di un codice Lotteria, possono partecipare alla Lotteria degli scontrini e alle connesse estrazioni.			
CHI HA DIRITTO A PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	Ai sensi del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 potranno partecipare alla Lotteria degli scontrini:  • Tutti i cittadini maggiorenni,  • residenti nel territorio dello Stato,  • che dal 1° gennaio 2021 effettueranno acquisti di beni o servizi, di importo pari o superiore a un euro e fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.			
	La partecipazione al Concorso avviene previa registrazione al Portale Lotteria disponibile al sito lotteriadegliscontrini.gov.it.			

 $<sup>^3</sup>$  istituito con la Legge 232/2016 e poi riconfermata successivamente e avviata con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 Legge di Bilancio 2020

#### **PORTALE LOTTERIA**



Il portale è composto da:

- un'area pubblica il cui accesso è libero e contente informazioni su:
  - ✓ calendario delle estrazioni
  - √ il codice degli scontrini vincenti
  - ✓ informazioni sulle modalità di partecipazione
  - √ informazioni sulla riscossione dei premi
- un'area privata accessibile tramite
  - ✓ Spid
  - ✓ Credenziali Fisconoline/Entratel
  - Cns (Carta nazionale dei servizi) il cittadino potrà controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

All'area riservata si **accede previa registrazione** tramite codice fiscale sul Portale Lotteria per ottenere un **codice alfanumerico personale**.



Il codice lotteria potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) per essere mostrato all'esercente all'atto degli acquisti.



# COME SI PARTECIPA ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Per ogni scontrino elettronico trasmesso all'Agenzia delle Entrate dal commerciante **presso il quale si è effettuato l'acquisto** verrà generato un biglietto virtuale.

Ogni acquisto di importo pari a un euro darà diritto ad un biglietto elettronico. Si potranno generare tanti biglietti per in massimo di spesa in beni e servizi di 1.000 euro.



Dunque, per corrispettivi pari o superiori a euro 1.000 il numero massimo di biglietti generati sarà, in ogni caso, pari a 1.000.

#### Saranno previste estrazioni con cadenza:

- Settimanale, a partire dal 2021, **ogni giovedì** verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le ore 23:59.
- mensile, verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell'ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo). Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021:

#### giovedì 11 febbraio

- ✓ giovedì 11 marzo
- ✓ giovedì 8 aprile
- ✓ giovedì 13 maggio
- ✓ giovedì 10 giugno
- ✓ giovedì 8 luglio
- ✓ giovedì 12 agosto
- √ giovedì 9 settembre
- ✓ giovedì 14 ottobre
- ✓ giovedì 11 novembre
- ✓ giovedì 9 dicembre.
- Annuale. A inizio 2022, in data da definire, si terranno le prime estrazioni annuali a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 1°gennaio 2021 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021. La data delle estrazioni annuali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema

#### LE ESTRAZIONI DEI BIGLIETTI VINCENTI

lotteria dal 1°gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con atto del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale. Per quanto riguarda i premi: ♦ Per le estrazioni settimanali i premi saranno complessivamente 7 e ammonteranno ad un importo unitario pari a 5mila euro, • Per le estrazioni mensili i premi ammonteranno ad un importo pari a 30mila euro ciascuno e verranno erogati a 3 vincitori, Per le estrazioni annuali i premi ammonteranno ad un importo pari a 1 milione di euro. Un provvedimento apposito sarà emanato per premi speciali denominati "zero contanti" ossia inerenti ad acquisti effettuati con pagamenti elettronici I PREMI Saranno previsti premi più alti di quelli ordinari e premi anche per l'esercente e in particolare: Per le estrazioni settimanali 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti. Per le estrazioni mensili 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti Per le estrazioni annuali il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l'esercente. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione. I possessori dei biglietti estratti e quindi vincitori dei premi verranno avvisati con le seguenti modalità: • Tramite posta certificata PEC se fornita dal cittadino all'atta della registrazione, Tramite raccomandata A/R recapitata all'ultimo domicilio conosciuto e COMUNICAZIONE comunque comunicato dal cittadino che non sia stato raggiungibile per PEC **DELLA VINCITA** o per posta ordinaria perché non comunicata oppure con casella risultante piena. L'agenzia delle dogane provvederà a convocare il vincitore entro 90 giorni dalla avvenuta vincita presso la sede competente per territorio in modo da informarlo delle modalità e tempi di pagamento dell'importo vinto. I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della

comunicazione di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.			
Attenzione va inoltre prestata al fatto che i cittadini tramite accesso al portale lotteria potranno effettuare eventuali segnalazioni in merito a:  Criticità del sistema Incongruenze  e/o irregolarità riscontrate (nella funzionalità del sistema oppure nel rifiuto di esercenti nell'accettare il codice lotteria)			
Riepilogando, i vantaggi per gli esercenti sono i seguenti:      essere in regola col fisco con la trasmissione telematica degli scontrini;      fidelizzazione dei clienti grazie alla possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini      previste apposite estrazioni cd. "zero-contanti".			
L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla cd. Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.  Sarà previsto un regime transitorio per il primo semestre di attivazione della lotteria, e la sanzione non si applicherà agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante:  • misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,  • emettendo scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice fiscale dell'acquirente in ragione dello strumento con cui sono emessi,  • emettendo ricevute fiscali.			
Vediamo alcune FAQ presenti sul portale:  Posso partecipare alla No, puoi pagare sia in contanti sia utilizzando carte di			
lotteria solo se pago in contanti?	credito, carte di debito o altri strumenti di pagamento elettronico ("zerocontanti"): in entrambi i casi potrai partecipare alle estrazioni ordinarie della lotteria degli scontrini; per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronico parteciperai anche alle estrazioni "zerocontanti" con premi, destinati sia a te che acquisti sia all'esercente.		
Tutti i miei acquisti mi permettono di partecipare alla lotteria?	Non tutti gli acquisti danno l'opportunità di partecipare all'estrazione. Ad esempio questi sono esclusi:  • gli acquisti di importo inferiore a 1 €;  • gli acquisti di beni e servizi destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione;  • gli acquisti effettuati on line;		
	Attenzione va inoltre protale lotteria potranta  Criticità del sis Incongruenze e/o irregolarità di esercenti ne Riepilogando, i vantagg essere in regola co fidelizzazione dei di scontrini previste apposite e  L'esercente che al ri contribuente o non tra cessione o prestazione, scontrini, è punito con u Sarà previsto un regin lotteria, e la sanzione temporaneamente l'ob misuratori fiscali gin emettendo scontri dell'acquirente in emettendo ricevu  Vediamo alcune FAQ p  Posso partecipare alla lotteria solo se pago in contanti?  Tutti i miei acquisti mi permettono di partecipare alla		

	<ul> <li>nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;</li> <li>sempre nella fase di avvio, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).</li> <li>Inoltre, non partecipano alla lotteria gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione</li> </ul>
Consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti online? Che differenza c'è tra	No, gli acquisti effettuati online non permettono di partecipare alla lotteria.  Il codice lotteria serve solo a partecipare alla lotteria
codice fiscale e codice lotteria?	degli scontrini, è univocamente abbinato al tuo codice fiscale e lo mantiene anonimo; così né l'esercente né altri potranno risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.  Se vorrai, potrai ottenere più codici lotteria, tutti associati al tuo codice fiscale e tutti ugualmente validi ai fini della lotteria.
Cosa succede se perdo il codice lotteria?	Se hai dimenticato o perso il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area riservata (sezione "I miei codici lotteria") o in alternativa ottenerne un altro: accedi all'area pubblica del PORTALE LOTTERIA (all'indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it), inserisci nuovamente il tuo codice fiscale nella sezione dedicata e visualizza il tuo nuovo codice lotteria; potrai a questo punto stampare il tuo nuovo codice lotteria, salvarlo sul tuo computer o memorizzarlo sul cellulare per poi esibirlo all'esercente al momento dell'acquisto. Nel caso tu ritrovassi il codice lotteria che pensavi di aver smarrito, lo potrai utilizzare in alternativa a quello nuovo.
Devo conservare i miei scontrini per partecipare alla lotteria degli scontrini?	No: non devi conservare i tuoi scontrini per partecipare alla lotteria e per riscuoterne i premi, perché per partecipare ti basta avere il codice lotteria e se vinci l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ti avverte formalmente con una raccomandata AR o una PEC.

Inoltre, se avrai inserito nell'area riservata il tuo numero di cellulare ti verrà inviata anche una comunicazione informale tramite SMS.

Conservali anche se vuoi controllare subito, al termine di ogni estrazione - nella home page dell'area pubblica del PORTALE LOTTERIA - se uno dei tuoi scontrini corrisponde allo scontrino estratto per i premi in palio.

Controllare se l'esercente, al momento dell'acquisto, ha effettivamente inviato per via telematica i dati del tuo scontrino è facile: se lo scontrino che ti è stato consegnato al momento dell'acquisto reca indicazione del tuo codice lotteria, dovrebbe essere stato correttamente registrato e inoltrato all'Amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nella banca dati creata per la lotteria. Nell'area riservata PORTALE **LOTTERIA** potrai del comunque controllare l'elenco dei tuoi scontrini; a breve troverai nel PORTALE LOTTERIA l'area riservata: allora potrai registrarti e visualizzare tutti i tuoi scontrini che partecipano alla lotteria e verificare, così, che tutti i tuoi acquisti (e i tuoi scontrini) abbiano prodotto biglietti per la lotteria.

Ogni scontrino è identificabile tramite i seguenti campi

- numero del documento commerciale
- data e ora
- matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla "RT" o "Server RT"
- identificativo di cassa presente solo in caso di "Server RT", riportato sotto la matricola dispositivo trasmittente.
- importo

Se vuoi, cercali nei tuoi scontrini e confrontali con quelli pubblicati nella tua area riservata.

# Quanto impiega l'esercente a trasmettere gli scontrini per via telematica?

L'esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi ai tuoi scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall'emissione.

Se l'esercente tarda a trasmettere i tuoi scontrini, parteciperai alle prime estrazioni mensili effettuate dopo l'inoltro dei tuoi scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui il tuo scontrino verrà

	acquisite alla banca dati della letteria e non la data di
	acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.
Como de conte il	
Come riscuoto il	L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvertirà i
premio?	vincitori con una <b>PEC</b> o una <b>raccomandata AR.</b> Inoltre se
	avrai inserito nell'area riservata il tuo numero di cellulare ti
	verrà inviata anche una comunicazione informale tramite
	SMS.
	Se non avrai segnalato alcun indirizzo di posta elettronica
	certificata nell'area riservata del portale (o se, pur
	avendolo segnalato, avrai un indirizzo di posta elettronica
	certificata non attivo o la casella di posta elettronica
	piena) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ti darà
	notizia della vincita tramite raccomandata con avviso di
	ricevimento al tuo ultimo indirizzo di residenza, disponibile
	nell'ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione
	Residente o in Anagrafe Tributaria; entro 90 giorni dalla
	ricezione della raccomandata, dovrai, a pena di
	decadenza, recarti presso l'Ufficio dei monopoli
	territorialmente competente per l'identificazione e
	l'indicazione delle modalità di pagamento.
	L'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare il
	pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario
	o con assegno circolare non trasferibile.
Posso riscuotere la	Sì: se sei erede di un soggetto deceduto (che in vita ha
vincita di un soggetto	effettuato l'acquisto che dà titolo a partecipare alla
deceduto?	lotteria) potrai riscuotere la vincita - per intero o in parte -
	dando prova della tua qualità di erede.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

#### SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

# INDENNITA'DI 1.000 € DI MAGGIO PER I PROFESSIONSITI SENZA CASSA

#### Introduzione

Il Decreto rilancio ha riconosciuto ai professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e non titolari di pensione l'indennità € 1.000 per il mese di maggio 2020 in presenza di una riduzione del reddito di almeno il 33% nel 2° bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del 2° bimestre (marzo e aprile) 2019.

L'indennità viene riconosciuta, previa presentazione della domanda all'Inps attestante il possesso dei requisiti richiesti.

#### INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Chi può presentare la domanda di 1.000 € per il mese di maggio?
- 2. Quali requisiti devono essere rispettati per poter ottenere l'indennità di 1.000 € per maggio?
- 3. Cosa bisogna fare per ottenere l'indennità?
- 4. Come si presenta la domanda?
- 5. Come si compila la domanda on line per ottenere l'indennità?

#### DOMANDE E RISPOSTE

#### D.1. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI 1.000 € PER IL MESE DI MAGGIO?

R.1. La presentazione della domanda di 1.000 € può essere presentata dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19/05/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps e non titolari di trattamento pensionistico diretto. Sono quindi esclusi i professionisti iscritti alle casse "private" (es: cassa dottori commercialisti, cassa avvocati ecc.).

#### D.2. QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE RISPETTATI PER POTER OTTENERE L'INDENNITÀ 1.000 € PER MAGGIO?

**R.2.** L'accesso all'indennità per il mese di maggio 2020 richiede come condizione che i lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020, rispetto al reddito del 2° bimestre 2019.

#### D.3. COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L'INDENNITÀ?

R.3. Il soggetto è tenuto a presentare la domanda all'Inps in cui autocertifica la riduzione del reddito ai fini della verifica del requisito. I dati dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione vengono comunicati dall'Inps all'Agenzia Entrate e quest'ultima comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati

#### D.4. COME SI PRESENTA LA DOMANDA?


- **R.4.** La presentazione della domanda nei casi previsti richiede il possesso di una delle seguenti credenziali:
  - ✓ PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'Inps;
  - ✓ SPID di livello 2 o superiore;
  - ✓ Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  - ✓ Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per i potenziali fruitori sprovvisti delle suddette credenziali è possibile accedere ai servizi del portale INPS in modalità semplificata, per procedere alla compilazione e all'invio della domanda on line, inserendo la sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail dopo la loro richiesta.


È possibile richiedere le indennità, in alternativa al portale web, tramite il servizio di Contact Center integrato, fermo restando che anche in tal caso il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore la sola prima parte del PIN; con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio del nuovo servizio.

#### D.5. COME SI COMPILA LA DOMANDA ON LINE PER OTTENERE L'INDENNITA'?


R.5. Sul sito dell'Inps il servizio è disponibile alla pagina iniziale



L'indennità in questione è indicata al terzo punto.



Successivamente bisogna indicare il tipo di indennità da richiedere



Come per le precedenti domande si indica la modalità per incassare le somme spettanti.



Il passaggio più importante si ha poi con l'autocertificazione dei requisiti richiesti.



Infine si confermano i dati e si procede con l'invio.

#### CASI RISOLTI

#### C.1. CALCOLO DEL REDDITO: BENEFICIO ESCLUSO

- **\$.1** Un contribuente libero professionista presenta la seguente situazione:
  - marzo aprile 2019:
    - ✓ fatturato/incassato 4.000 €
    - ✓ spese/pagamenti 2.500 €
    - ✓ reddito netto 1.500
  - marzo aprile 2020:
    - ✓ fatturato/incassato 2.000 €
    - ✓ spese/pagamenti 800 €
    - ✓ reddito netto 1.200

Il reddito deve essere calcolato secondo il principio di cassa.

Il calo del reddito 2019 rispetto al 2020 non è superiore al 33% quindi il professionista non ha diritto all'indennità.

#### C.2. CALCOLO DEL REDDITO: BENEFICIO SPETTANTE

- **\$.2** Un contribuente libero professionista presenta la seguente situazione:
  - marzo aprile 2019:
    - ✓ fatturato/incassato 6.000 €
    - ✓ spese/pagamenti 2.000 €
    - ✓ reddito netto 4.000
  - marzo aprile 2020:
    - ✓ fatturato/incassato 2.500 €
    - √ spese/pagamenti 500 €
    - ✓ reddito netto 2.000

Il reddito deve essere calcolato secondo il principio di cassa.

Il calo del reddito 2019 rispetto al 2020 è superiore al 33% quindi il professionista ha diritto all'indennità.

#### C.3. CALCOLO DEL REDDITO PER I FORFETTARI

**\$.3** Un contribuente libero professionista esercita la propria attività fruendo del regime agevolato denominato "Regime forfettario".

In tale regime il reddito è calcolato applicando ai compensi fatturati/incassati il coefficiente di redditività pari al 78%. Le spese sostenute sono irrilevanti.

Il contribuente in questione a

- marzo aprile 2019 ha fatturato/incassato € 5.000;
- marzo aprile 2020 ha fatturato/incassato € 2.000.

Il reddito di marzo - aprile 2019 è pari a € 3.900 (5.000 X 78%)

Il reddito di marzo – aprile 2020 è pari a € 1.560 (2.000 X 78%).

Il calo del reddito è superiore al 33% per questo il contribuente ha diritto all'indennità di 1.000 € per il mese di maggio.

# PRASSI DELLA SETTIMANA

# CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 19/E del 8 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito la guida alla
	dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
	relativa all'anno d'imposta 2019, chiarendo le
	spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a
	detrazioni d'imposta, a crediti d'imposta e altri
	elementi rilevanti per la compilazione della
	dichiarazione e per l'apposizione del visto di
	conformità.

# RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 201 del 6 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici.
Risposta interpello 202 del 6 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai compensi da corrispondere ai giudici di pace.
Risposta interpello 203 del 7 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Risposta interpello 204 del 7 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Risposta interpello 205 del 9 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta di donazione con riferimento a somme depositate su conti cointestati.

Risposta interpello 206 del 9 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
	materia di imposta di successione.
Risposta interpello 207 del 9 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
	merito alla fruizione delle detrazioni d'imposta per
	figli a carico previste ai sensi dell'articolo 12 del TUIR
	da parte di un soggetto fiscalmente non residente.
Risposta interpello 208 del 9 luglio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
	merito alla professione di specialista in fisica medica
	e alle prestazioni sanitarie esenti Iva.

SCADENZARIO

#### LO SCADENZARIO DAL 10.07.2020 AL 24.07.2020

# VERSAMENTI MODELLO REDDITI 2020 UFFICIALE LA PROROGA AL 20 LUGLIO PER I SOGGETTI ISA E FORFETTARI

Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Lo ha ufficializzato il <u>Dpcm del 27 giugno 2020</u> pubblicato in G.U. n. 162 del 29.06.2020, e che era stato precedentemente annunciato dal MEF con il Comunicato n. 147 del 22.06.2020.

#### I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

- saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
- acconto 2020 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF:
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva regime minimi/forfettari;
- maggiorazione Ires per le società di comodo;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.

#### e potranno essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

#### La proroga riguarda anche:

- l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d'impresa (unica soluzione/prima rata) ai sensi dell'art. 1, commi da 696 a 730, Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio2020), posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per le imposte sui redditi;
- l'imposta sostitutiva del 20% -26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (da dichiarare, rispettivamente, nella Sezione I e II del quadro RT del mod. REDDITI 2020 PF)

#### I **contribuenti che possono beneficiare** del differimento dei versamenti al 20 luglio 2020, sono:

- i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi,
- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile (art.

- 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

**Per i contribuenti privati**, il termine resta fissato **al 30.06.2020 o al 31.07.2020** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

In merito all'Irap, ricordiamo che il DL rilancio ha disposto l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 (per i soggetti che esercitano la propria attività in periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare si leggano i chiarimenti forniti dall'Agenzia con <u>Risoluzione del 29 maggio 2020 n. 28</u>).

# RIPORTIAMO LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI NEL PERIODO DAL 10.07.2020 AL 24.07.2020

Lunedì 13 Luglio 2020	Dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 è possibile
Lonear 13 Logilo 2020	inviare la comunicazione di avvenuta cessione dei
	crediti d'imposta, riconosciuti da provvedimenti
	emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19:
	<ul> <li>per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del</li> </ul>
	decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
	<ul> <li>per i canoni di locazione degli immobili a uso non</li> </ul>
	abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 de
	decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
	La comunicazione può essere effettuata direttamente
	dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti
	stessi, inviando <u>l'apposito modello</u> esclusivamente <b>ir</b>
	via telematica attraverso il servizio web messo c
	disposizione all'interno dell'area riservata del sito
	internet dell'Agenzia delle entrate, a penc
	d'inammissibilità (Provvedimento del 1º luglio 2020 n.
	<u>250739</u> ).
Mercoledì 15 Luglio 2020	I contribuenti Iva devono provvedere all'emissione e
-	alla registrazione delle fatture differite relative a ben
	consegnati o spediti nel mese di giugno, risultanti do
	documento di trasporto o da altro documento idonec
	a identificare i soggetti contraenti.
Mercoledì 15 Luglio 2020	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilat
Weredical 13 Logilo 2020	e soggetti che operano nella grande distribuzione,
	devono procedere alla registrazione, anche
	cumulativa, delle operazioni nel mese solare
	precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino
	fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

EMERGENZA Covid-19: il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto la proroga del termine della fase transitoria. Ha spostato al 1º gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al dettaglio dovranno munirsi di una registrazione di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all'amministrazione finanziaria, ovvero ha differito al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d'affari inferiore ai 400.000 euro. Questi soggetti avranno tempo fino al 1º gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono adempiere all'obbligo memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.

Mercoledì 15 Luglio 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato (art. 1 della L. n. 398/1991), devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Giugno),

Giovedì 16 Luglio 2020

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la

	ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi
	incassati o pagati nel mese di <b>Giugno</b> relativi d
	contratti di locazione breve,
	Versamento dell' <b>imposta sugli intrattenimenti</b> relativi
Giovedì <b>16 Luglio 2020</b>	alle attività svolte con carattere di continuità nel mese
	precedente, da parte dei soggetti che esercitano
	attività di intrattenimento o altre attività indicate nella
	Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972.
Giovedì 16 Luglio 2020	I contribuenti IVA che hanno scelto <b>il pagamento</b>
	rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2019 ed
	effettuato il primo versamento il 16.03.2020, devono
	provvedere al versamento della 5° rata del saldo IVA
	relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla
	dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33%
	mensile, dovuto a titolo di interessi, l'importo di ogni
	rata successiva alla prima.
Giovedì 16 Luglio 2020	Le persone fisiche <b>titolari di partita Iva</b> , nonché le
	società di persone ed enti equiparati e i soggetti Ires
	con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
	e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla
	chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento
	rateale effettuando il primo versamento entro il 30
	giugno, devono versare la 2º rata delle imposte
	risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone
	fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf
	2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e dai modelli
	Redditi Sc e Irap 2019.
Giovedì 16 Luglio 2020	Versamento dell'imposta di bollo speciale annuale
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	sulle attività finanziarie oggetto di emersione, da parte
	degli intermediari preposti (banche, Sim, Sgr, società
	fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane Spa, stabili
	organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
	investimento non residenti).
Giovedì 16 Luglio 2020	Banche, Sim e altri intermediari autorizzati devono
-	versare, tramite modello F24 con modalità
	telematiche, l'imposta sostitutiva applicata nel mese
	di <b>maggio</b> sulle plusvalenze (regime del risparmio
	amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni
	individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito),
	in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di
	maggio.

Giovedì 16 Luglio 2020	Istituti di credito e altri intermediari devono versare l'imposta sostitutiva risultante dal conto unico relativo al mese di <b>giugno</b> , sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici.  Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di
	deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di <b>giugno</b> , sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa.
Giovedì 16 Luglio 2020	I soggetti che si <b>adeguano</b> alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono versare la <b>2º rata</b> dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello <b>0,17%</b> .
Giovedì 16 Luglio 2020	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2020 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Giovedì 16 Luglio 2020	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di <b>giugno</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Giovedì 16 Luglio 2020	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di <b>giugno</b> , ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Giovedì <b>16 Luglio 2020</b>	I <b>condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (giugno 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o

	servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.)
Giovedì 16 Luglio 2020	Versamento dell'Iva relativa al mese di giugno 2020 dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, da parte degli enti e organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché delle Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche,
Giovedì 16 Luglio 2020	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di Giugno 2020. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.
Giovedì 16 Luglio 2020	Versamento delle <b>ritenute sui dividendi</b> corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
Giovedì 16 Luglio 2020	I Contribuenti Iva mensili devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Lunedì <b>20 Luglio 2020</b>	I Titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre 2020 (Aprile - Maggio – Giugno). Ricordiamo che l'imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a

Lunedì 20 Luglio 2020	Per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può essere effettuato unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre, ovvero il 20 ottobre 2020, lo ha stabilito l'art. 26 DL 23/2020 – Decreto Liquidità.  Versamento in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, per i soggetti che possono beneficiare della proroga stabilita dal Dpcm del 27 giugno 2020 (i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità - ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario).  EMERGENZA CORONAVIRUS: Per quanto riguarda l'IRAP ricordiamo che il decreto Rilancio prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a
	250 milioni, e i <b>lavoratori autonomi</b> , con un corrispondente volume di compensi <b>non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP</b> dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, <b>dell'acconto</b>
	dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Lunedì 20 Luglio 2020	Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa, da parte dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
Lunedì <b>20 Luglio 2020</b>	I fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati devono provvedere alla <b>trasmissione dei dati identificativi delle operazioni</b>

	di verificazione periodica effettuate nel trimestre
	solare precedente, mediante invio telematico.
Lunedì 20 Luglio 2020	Le Imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia
3	delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV
	addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese
	precedente, esclusivamente in via telematica.
Giovedì 23 Luglio 2020	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte di
Cio i Coi Lo Logilo Lozo	CAF/Professionista delle dichiarazioni 730/2020
	elaborate, i prospetti di liquidazione (mod. 730-3), il
	risultato contabile (mod. 730-4) e le buste con le
	schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del
	due per mille dell'Irpef, presentate dal contribuente
	dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020.
	Devono anche rilasciare al contribuente la copia
	della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di
	liquidazione.
	EMERGENZA CORONAVIRUS: si segnala che l'articolo
	61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
	introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile
	2020, n. 27, ha anticipato l'applicazione al 2020 del
	nuovo calendario per la presentazione del modello
	730, previsto in precedenza a partire dal 2021:
	dunque, il termine ultimo di presentazione del modello
	730 è stato fissato al 30 settembre 2020 (il precedente
	termine cadeva il 23 luglio 2020).